

## **Sentenza: 29 aprile 2015, n. 118**

**Materia:** referendum consultivi regionali

**Parametri invocati:** artt. 3, 5, 114, 116, 117, 119, 123, 138, 139 Cost.; artt. 26 e 27 Statuto Regione Veneto.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:**

- 1) Legge della Regione Veneto 19/06/2014, n. 15;
- 2) legge della Regione Veneto 19/06/2014, n. 16.

**Esito:**

- 1) Illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto);
- 2) Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 (Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto);
- 3) Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, numero 1), della legge della Regione Veneto n. 15 del 2014;
- 4) Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 2, 3 e 4 della legge reg. Veneto n. 15 del 2014.

**Estensore nota:** Enrico Righi

**Sintesi:**

La sentenza si origina dalla riunione di due ricorsi del Governo avverso, rispettivamente, le leggi regionali nn. 15 e 16 del 2014 della Regione Veneto.

La parte in merito della sentenza si apre con la declaratoria di illegittimità della legge regionale n. 16/2015, che autorizza il Presidente della Regione ad indire un referendum, sia pure consultivo, sull'indipendenza del Veneto, nel senso proprio di un distacco della Regione Veneto dalla Repubblica Italiana.

Addirittura precluso al legislatore nazionale, un quesito siffatto viene *a fortiori* ritenuto incompatibile con la natura del referendum regionale, per contrasto con il principio di unità della Repubblica (art. 5 Cost.), con i limiti dell'autonomia degli enti territoriali (art. 114 Cost.) e con la disciplina del procedimento di revisione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.).

Debole la difesa regionale, che si appunta sul mancato verificarsi del presupposto per l'indizione del referendum (la raccolta di fondi ed "elargizioni" da privati in misura sufficiente a coprire le spese), in risposta alla quale la sentenza svolge un'argomentazione interessante circa la natura del referendum, giudicato non parificabile ad un'espressione spontanea di opinione politica (che di per sé sarebbe legittima anche quando "ultracostituzionale"), ma istituto caratterizzato da una procedimentalizzazione, destinato ad influenzare il procedimento legislativo anche quando si tratti

di un quesito solo consultivo, da svolgersi dunque solo nelle forme disciplinate dalla Costituzione e dagli statuti regionali.

Diverse disposizioni della gemella legge regionale Veneto n. 15/2014 cadono in base alle stesse o similari censure di legittimità della Corte, in particolare la norma che prevede l'indizione di un referendum consultivo teso a conoscere la volontà degli elettori veneti in merito alla possibilità di trasformazione della regione da ente a statuto ordinario a ente dotato di autonomia speciale. Si tratta chiaramente di scelta di natura e livello costituzionale, sottratta alla disponibilità ed alla volontà del legislatore regionale.

Ancora: due disposizioni autorizzano l'indizione di altrettanti referendum, i cui quesiti si sostanziano nella richiesta di pronunciamento del corpo elettorale in merito all'introduzione di un vincolo territoriale al gettito tributario anche erariale realizzato nel Veneto. Ebbene sono entrambe ritenute illegittime per violazione degli articoli 26 e 27 dello Statuto del Veneto, che vietano referendum su leggi tributarie e di bilancio, in ciò ripetendo la logica dell'art. 75 Cost..

L'art. 2, comma 1, numero 4), della legge regionale n. 16/2014, autorizza il Presidente della Regione ad indire un'ulteriore consultazione: il quesito referendario proposto stavolta prevede la rimozione dei vincoli di destinazione imposti al gettito tributario regionale derivanti dai principi di solidarietà nazionale, di cui è espressione l'art. 119 Cost., o almeno così la Corte ha ritenuto di interpretare il quesito. Lapalissiana l'illegittimità costituzionale per contrasto con la richiamata disposizione dell'art. 119 Cost.

L'unica disposizione della legge regionale n. 16/2014 (oltre quelle strumentali, predisposte in astratto per tutti i quesiti, ma rimaste in vigore in concreto solo per il quesito di cui si dirà) che la Corte per così dire salva in via interpretativa risulta essere quella che prevede l'indizione di un referendum consultivo inteso ad interrogare la popolazione regionale circa l'opportunità di attribuire al Veneto forme e condizioni di autonomia ulteriori rispetto a quelle esistenti.

I giudici costituzionali riconducono una domanda siffatta alla volontà del legislatore di sottoporre all'elettorato un quesito volto ad introdurre un aggravamento del procedimento di cui all'art. 116 Cost., che eventualmente risulterà preceduto da un pronunciamento del corpo elettorale.